

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-28/12) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso di annullamento — Accordi internazionali misti — Decisione di autorizzazione della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli stessi — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio — Autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione — Partecipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione di cui all'articolo 218 TFUE — Modalità di voto in seno al Consiglio)**

(2015/C 213/05)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, K. Simonsson e S. Bartelt, agenti)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e A. Auersperger Matic, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, E. Karlsson, F. Naert e R. Szostak, agenti)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e E. Ruffer, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: U. Melgaard e L. Volck Madsen, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, N. Graf Vitzthum e B. Beutler, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e S. Chala, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M.-L. Duarte, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell e L. Christie, agenti, assistiti da R. Palmer, barrister)

**Dispositivo**

- 1) La decisione 2011/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, è annullata.

- 2) *Gli effetti della decisione 2011/708 sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell'Unione europea dovrà adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 4) *La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo supporteranno le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 10.3.2012.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Rechtbank Rotterdam — Paesi Bassi) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij  
NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen**

(Causa C-51/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione diretta sulla vita — Direttiva 92/96/CEE — Articolo 31,  
paragrafo 3 — Informazioni da fornire al contraente — Obbligo dell'assicuratore di fornire informazioni  
supplementari relative ai costi e ai premi in forza di principi generali di diritto nazionale)**

(2015/C 213/06)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Rotterdam

**Parti**

Ricorrente: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

Resistente: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'impresa assicuratrice, sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione nel procedimento principale, sia tenuta a comunicare al contraente talune informazioni supplementari, oltre a quelle di cui all'allegato II della direttiva in parola, a condizione che le informazioni richieste siano chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell'impegno e che garantiscano una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*
- 2) *Gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità dell'obbligo di comunicazione all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 141 del 18.5.2013.